

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHI-GLIA. — *Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un interessante convegno svoltosi a Roma in data 23 aprile 2002 a Roma ed organizzato dall'Università «La Sapienza», è stato sviscerato il tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro;

è emerso un dato ancora più allarmante di quanto fosse possibile immaginare, nel senso che la percentuale di donne che in Europa sono vittime di molestie sessuali oscilla fra il 30 ed il 50 per cento;

soltanto in Italia è stato calcolato che sono circa 730 mila le donne che, ogni anno debbono sopportare molestie sessuali sul posto di lavoro;

il Parlamento europeo ha recentemente analizzato e discusso il problema e da tali lavori è scaturita una direttiva, peraltro generatrice di seri problemi di natura giuridica;

la citata direttiva, infatti, è rivoluzionaria in quanto basata sul principio dell'inversione dell'onere della prova, nel senso che, in caso di denuncia per molestie sessuali, dovrebbe essere il molestatore a fornire la prova negativa e non già la molestata a fornire la prova positiva;

i Paesi dell'Unione europea hanno tre anni di tempo per trasformare le indicazioni contenute nella direttiva in legge ordinaria;

è evidente che l'inversione dell'onere della prova deriva dalla difficoltà — quasi sempre insuperabile — di dare prova della subita molestia, che, normalmente si esprime in un contesto in cui non vi sono testimoni e con modalità caratterizzate da ovvia « discrezione »;

peraltro l'inversione dell'onere della prova potrebbe promuovere atti delittuosi di segno inverso, che si potrebbero fondare sulla pratica impossibilità, per il presunto molestatore, di fornire la prova negativa;

in ogni caso l'inversione dell'onere della prova palesa motivi di forte ed insanabile contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico;

appare dunque necessario comprendere i reali limiti di applicabilità della direttiva europea nel nostro Paese e, contestualmente, tentare di individuare strumenti efficaci di prevenzione e di contrasto del grave reato di molestie sessuali —:

quali siano i margini di compatibilità della ricordata direttiva dell'Unione europea con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, con specifico riferimento al principio dell'inversione dell'onere della prova;

quali siano, in ogni caso, le iniziative che il Governo intenda assumere per prevenire e comunque per contrastare il triste e grave fenomeno delle molestie sessuali sul posto di lavoro. (3-00911)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 118 del 1971 all'articolo 8 prevede che le Commissioni sanitarie delle Asl devono trasmettere all'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, quale associazione di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, gli elenchi con i dati personali di quanti si sottoponevano alla visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità;

con l'entrata in vigore della legge sulla *privacy* (legge n. 675 del 1996 e il